

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI ESTERNI CUI AFFIDARE INCARICHI DI RECUPERO CREDITI DI AFOR UMBRIA

AFOR Umbria (Agenzia Forestale Regionale Umbria) intende avviare la procedura per la costituzione di un elenco di avvocati esterni di comprovata esperienza cui attingere per procedere all'affidamento di incarichi di assistenza, rappresentanza e difesa processuale in attività di recupero dei propri crediti

Art. 1 Oggetto e finalità

1.1 Il presente avviso disciplina la costituzione di un elenco di avvocati esterni cui affidare l'attività di recupero dei crediti di AFOR Umbria (di seguito "Agenzia"), in via giudiziale e stragiudiziale;

1.2 Finalità del presente avviso è, ai sensi dell'art. 13 D.lgs.vo n.36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici in vigore dal 01/07/2023) dare attuazione ai principi del risultato, di fiducia e di accesso al mercato di cui agli artt.1, 2 e 3 medesimo D.lgs.vo, garantendo il rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità, di trasparenza e di proporzionalità dell'azione della pubblica amministrazione il cui rispetto si impone anche nei contratti cd esclusi;

1.3 Ai fini della difesa tecnica per il recupero dei propri crediti l'Agenzia si avvale, in particolare, di legali esterni procedendo all'affidamento di incarichi professionali di recupero credito mediante stipula di contratti di prestazione d'opera intellettuale;

Art. 2 Costituzione elenco pubblico degli avvocati esterni per il recupero dei crediti

2.1 Per l'affidamento di incarichi professionali di recupero del credito ad avvocati esterni viene istituito un elenco pubblico di professionisti, singoli o associati (di seguito "elenco"), che esercitano attività di assistenza e patrocinio legale dinanzi alle Magistrature ed iscritti nell'Albo Professionale Ordinario degli Avvocati dei vari distretti di Corte di Appello e nell'albo speciale dei Cassazionisti, a seconda delle necessità tecniche connesse all'incarico;

2.2 L'elenco, ripartito in tre sezioni ai sensi del successivo art. 6, prevede i seguenti settori di specializzazione:

- Crediti Irrigazione, con particolare riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo e all'esecuzione forzata del credito;
- Proventi Contenzioso forestale, con particolare riferimento alla tutela in materia di procedimenti sanzionatori disciplinati dalla L.n.689/1981;
- Canoni concessori Demanio e Patrimonio Regionale, con particolare riferimento all'esecuzione forzata del credito;

2.3 Ciascun avvocato esterno potrà scegliere solamente un ramo di specializzazione in cui essere inserito e, nel caso in cui il richiedente indicasse più di una specializzazione, il suo nominativo sarà inserito nella prima delle due indicate nella domanda;

2.4 Il presente avviso per la formazione dell'elenco verrà pubblicato sul sito internet dell'Agenzia www.agenziaforestaleregionale.umbria.it, *Sezione "Avvocati Esterni per il recupero crediti"* per 30 giorni consecutivi al giorno di pubblicazione;

2.5 L'inclusione nell'elenco non determina in nessun caso e sotto alcun profilo il diritto al conferimento dell'incarico, né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze dell'Agenzia;

2.6 La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco è curato dalla Sezione Riscossione e Recupero crediti e si procede alla sua integrazione entro il 31 gennaio di ogni anno, previo esame delle nuove domande presentate nei dodici mesi precedenti e con validità comunque prorogata fino all'approvazione del nuovo elenco;

2.7 La costituzione dell'elenco di cui al presente Regolamento non dà luogo ad alcuna procedura concorsuale e non prevede graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo finalizzato elusivamente all'individuazione dei soggetti in possesso, sulla base della documentazione presentata, dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco medesimo.

Art. 3

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

3.1 Possono ottenere l'iscrizione nell'elenco gli avvocati singoli o associati (d'ora in poi per brevità "professionisti") iscritti:

- a) ad un Albo Professionale da almeno 5 anni per cause di competenza per materia del Giudice di Pace, del Tribunale, della Corte di Appello o del TAR di valore non superiore a 26.000,00 euro;
- b) ad un Albo Professionale da almeno 10 anni per le cause innanzi a Tribunale, Corte di Appello o TAR di valore superiore ad euro 26.000,00 o di valore indeterminato;

c) al relativo Albo speciale per cause dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori;

3.2 Costituiscono, inoltre, requisiti minimi per l'iscrizione:

- l'assenza di condanne penali e/o di procedimenti penali a proprio carico;
- l'assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- l'assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e l'inesistenza di incompatibilità e/o conflitto di interessi o di rapporti di patrocinio o assistenza anche di natura consultiva in essere a qualunque titolo contro l'Agenzia ovvero in tutti gli altri casi previsti dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico;
- l'assenza di contenziosi avverso l'Agenzia in essere al momento della presentazione della domanda ovvero nei due anni precedenti;
- l'aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli eventuali incarichi già conferiti dall'Agenzia precedentemente la domanda di iscrizione nell'elenco di cui al presente Regolamento;
- l'essere in regola con l'iscrizione alla Cassa di previdenza professionale di competenza e con il versamento dei relativi contributi;
- l'essere titolare di valida ed efficace Polizza professionale secondo il massimale adeguato all'incarico da ricoprire come specificato nel presente regolamento della durata di almeno dodici mesi e di mantenerla per tutta la durata dell'incarico;

3.3 Il possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti è autocertificato dai richiedenti l'iscrizione all'elenco nelle forme di cui al successivo art. 4 e l'Agenzia si riserva il diritto di accertare la veridicità di quanto dichiarato mediante richiesta di presentazione di specifica certificazione;

3.4 Il mancato possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti comporta l'inammissibilità dell'iscrizione e l'esclusione immediata dall'elenco, come statuito espressamente dal successivo art. 5.

Art. 4

Domanda di iscrizione nell'elenco

4.1 La domanda di iscrizione nell'elenco di cui al presente avviso, redatta secondo lo schema allegato, dovrà essere recapitata via P.E.C. all'Agenzia al seguente indirizzo: agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it. entro e non oltre il termine perentorio del 19/10/2023 ore 12;

4.2 Le domande pervenute oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà dell'istante, saranno escluse come specificato al successivo art.5.1;

4.3 Nella domanda il richiedente dovrà indicare:

- i propri dati anagrafici e professionali;
- nel caso di associazione professionale il nome dello studio ed i nominativi di tutti gli associati;
- indirizzo del proprio studio professionale, recapito telefonico, cellulare, fax, email P.E.C.;
- la specificazione di un solo ramo di specializzazione in cui essere inserito tra quelli indicati al precedente art. 2.2;

4.4 Nella medesima domanda il sottoscrittore dovrà dichiarare, ai sensi degli articoli 46-47 D.p.r. n.445/2000:

- di essere iscritto all'Albo professionale (precisare se si possiede l'iscrizione all'albo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione e alle altre Magistrature superiori) con l'indicazione della data di prima iscrizione ed eventuali sospensioni e/o cancellazioni con riserva di indicazione dei motivi a richiesta dell'Ente;
- di non avere condanne penali e/o di procedimenti penali a proprio carico;
- di non avere provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare;
- che non sussistono cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione e/o cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi e rapporti di patrocinio o assistenza anche di natura consultiva in essere a qualunque titolo contro l'Agenzia ovvero in tutti gli altri casi previsti dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico;
- di non avere contenziosi avverso l'Agenzia in essere al momento della presentazione della domanda ovvero nei due anni precedenti;
- di aver assolto con puntualità e diligenza tutti gli eventuali incarichi già conferiti dall'Agenzia precedentemente la domanda di iscrizione nell'elenco di cui al presente Regolamento;
- di essere in regola con l'iscrizione alla Cassa di previdenza professionale di competenza e con il versamento dei relativi contributi;
- di essere titolare di valida ed efficace Polizza professionale secondo il massimale adeguato all'incarico da ricoprire come specificato nel presente regolamento della durata di almeno dodici mesi e di mantenerla per tutta la durata dell'incarico (specificare nome compagnia e numero polizza);
- di aver preso visione e di accettare, senza riserva, le condizioni e la disciplina contenute nel presente regolamento, incluse le norme relative alla regolamentazione economica, parte integrante del presente regolamento, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni che verranno tempestivamente portate a conoscenza mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale;
- di essere consapevole che l'inclusione nell'elenco non configura in nessun caso e sotto alcun profilo il diritto al conferimento dell'incarico né la costituzione di un rapporto di lavoro sotto qualsiasi forma alle dipendenze dell'Agenzia;
- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di iscrizione ai sensi del d.lgs. 30.06.2003 n. 196 e s.m.i;

4.5 Alla domanda, sottoscritta dal richiedente con firma digitale a pena di esclusione, dovranno essere allegati:

- curriculum vitae del sottoscrittore con indicazione del numero di cause trattate e del numero di pareri elaborati nelle materie di specializzazione prescelte suddivisi per anno e relativi agli ultimi tre anni, specificando le attività di assistenza ad organismi pubblici (Ministeri, Comuni, Province, Regioni ed enti strumentali);
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;

4.6 I professionisti iscritti nell'elenco potranno presentare in ogni momento l'aggiornamento dei curricula, chiedere la cancellazione dal suddetto con effetto immediato e saranno tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione e comunque ogni altro mutamento rispetto a quanto dichiarato.

Art. 5 Casi di esclusione

5.1 Saranno escluse le domande di iscrizione nell'elenco:

- presentate oltre i termini o con modalità diverse da quelle di cui all'art. 4, co. 1;
- prive di sottoscrizione del richiedente con firma digitale;
- presentate da soggetti che non posseggono i requisiti di cui al precedente art. 3;
- non contenenti anche solo una delle indicazioni di cui al precedente art. 4 ovvero contenenti dichiarazioni incomplete nelle parti essenziali;
- non contenenti anche solo uno degli allegati di cui all'art. 4;

5.2 Il provvedimento di esclusione, emesso a seguito dell'esame della domanda e dell'eventuale controllo ai sensi dell'art. 3 co. 3, verrà notificato al richiedente, agli indirizzi indicati nella domanda, entro 5 giorni dalla sua emissione.

Art. 6 Formazione dell'elenco

6.1 L'elenco di cui al presente Regolamento viene ripartito in tre Sezioni recupero crediti (n.1 Crediti Servizio Irrigazione, n.2 Proventi Contenzioso forestale e n.3 Canoni Demaniali e Patrimoniali) secondo la suddivisione per materia di cui al punto 2.2 e ogni sezione è a sua volta ripartita in Sottosezioni (nn.1.A, 1.B, 1.C, nn.2.A, 2.B, 2.C, nn.3.A, 3.B, 3.C) per valore e giurisdizione secondo i criteri di cui al punto 3 co. 1;

6.2 L'inserimento dei nominativi dei professionisti avverrà in ordine alfabetico all'interno della sezione di riferimento con indicazione del numero di anni di iscrizione nell'Albo Professionale;

6.3 L'inserimento nella sezione di cui all'art. 3 co. 1 let. b) implica automaticamente il contestuale inserimento anche nella sezione di cui all'art. 3 co. 1 let. a);

6.4 L'inserimento nella sezione di cui all'art. 3 co. 1 let. c) implica automaticamente il contestuale inserimento anche nelle sezioni di cui all'art. 3 co. 1 let. a) e b).

Art. 7

Procedura di affidamento degli incarichi a legali esterni

7.1 Con la stessa determinazione con la quale viene stabilito di promuovere o resistere alle liti, il Dirigente competente individua il professionista iscritto nell'elenco di cui al presente Regolamento al quale affidare l'incarico nel rispetto dei criteri seguenti:

- sulla base del settore coinvolto viene individuata la Sezione di cui all'art. 6 entro cui delimitare la scelta del professionista da incaricare;
- all'interno della sezione determinata ai sensi del precedente punto viene individuata la Sottosezione di cui all'art. 6.1 in base al valore della causa;
- la selezione del professionista all'interno della cerchia risultante dalle procedure di cui ai precedenti commi avviene sulla base dei seguenti criteri:
 - anni di iscrizione all'Albo Avvocati;
 - specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum vitae;
 - casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi già affidati;
 - foro di competenza della lite e foro di iscrizione del professionista;
 - mantenimento, ove tecnicamente possibile, di tutti i gradi di giudizio in capo ad unico legale;
 - principio di rotazione degli incarichi;
- l'attribuzione dell'incarico, formalizzata con la determinazione di cui al co. 1, viene comunicata con lettera all'interessato trasmessa via Pec;
- nel caso di accettazione dell'incarico, verrà stipulato apposito contratto di prestazione d'opera intellettuale;
- con la sottoscrizione del contratto di prestazione d'opera intellettuale l'avvocato incaricato si impegna anche a trasmettere all'Agenzia copia di tutti gli atti processuali ed a comunicare l'andamento del giudizio con cadenza almeno trimestrale;
- all'atto di accettazione dell'incarico, il professionista dovrà altresì rilasciare dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Agenzia per la durata del rapporto instaurato e dichiarare l'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense;
- non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi di rappresentanza e difesa processuale di terzi, pubblici o privati, contro l'Agenzia o che hanno rinunciato ad altro incarico conferito dalla stessa Agenzia senza giustificato motivo;

- non possono essere conferiti di norma incarichi congiunti a più avvocati esterni, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio ed in tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità.

Art. 8

Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco e la eventuale revoca dell'incarico già assegnato dei professionisti che:

- abbiano perso i requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento;
- non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze.

Art. 9

Disciplina del corrispettivo - legali esterni all'Agenzia

9.1 Il corrispettivo spettante al professionista incaricato, nel rispetto dei principi di congruità e remuneratività della prestazione professionale resa, viene determinato nella misura dei valori tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle di liquidazione del compenso degli avvocati vigenti nel momento di attribuzione dell'incarico, ridotti di una percentuale determinata con le seguenti modalità:

- il corrispettivo verrà decurtato di una percentuale fino al 50%, secondo la complessità della causa e/o della materia da trattare;
- in caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista;

9.2 Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività il professionista incaricato abbia la necessità di avvalersi di un avvocato domiciliatario o di apposita figura tecnica, anche in ragione della natura della controversia, comunicherà all'Agenzia il nominativo e, a conclusione della vertenza, trasmetterà, insieme alla propria parcella, anche quella dell'ausiliario o del domiciliatario munita del visto di conformità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;

9.3 La liquidazione della prestazione del legale esterno avverrà dietro presentazione di fattura elettronica per l'attività professionale svolta coerentemente alla notula presuntiva dei compensi prodotta dal legale prima dell'affidamento dell'incarico;

9.4 Qualora, in caso di esito favorevole del giudizio, la controparte venga condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore dell'Agenzia per un importo superiore a quello

pattuito con il professionista incaricato in base al presente Regolamento, quest'ultimo non avrà diritto a ritenere i maggiori compensi.

Art. 10 Pubblicità

10.1 L'elenco dei professionisti di cui al presente avviso è pubblico ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 33/2013;

10.2 In particolare, ai sensi dell'art. 15, co. 1-2- d.lgs. 33/2013 l'Agenzia rende pubblici i seguenti dati relativamente agli iscritti nell'elenco:

- curriculum vitae;
- dati relativi allo svolgimento di incarichi o titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione;
- compensi, comunque denominati, relativi a rapporti di lavoro, di consulenza o di collaborazione con pubbliche amministrazioni;

10.3 L'Agenzia provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale www.agenziaforestaleregionale.umbria.it, Sezione "Avvocati Esterni per il recupero crediti", il presente avviso per la formazione dell'elenco ed il successivo elenco formato con i dati specificati al comma precedente annualmente aggiornato;

Art. 11 Privacy

11.1 Ai sensi del d.lgs. 196/2003 come modificato e integrato dal d.lgs. n.101/2018 di adeguamento al Regolamento UE 679/2016, i dati forniti dagli interessati all'iscrizione nell'elenco avvocati esterni dell'Agenzia sono raccolti e trattati al solo fine del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico *;

11.2 Il trattamento dei dati è effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma precedente, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati;

11.3 I dati forniti potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti a vario titolo coinvolti nell'espletamento dell'incarico;

11.4 In qualunque momento l'interessato potrà chiedere ed ottenere la cancellazione, integrazione, correzione dei propri dati ai sensi della normativa di cui al co. 1;

11.5 L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione di ammissibilità della domanda di iscrizione nell'elenco di cui al presente avviso;

* Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 RGPD)

Facendo riferimento all'art. 13 REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- titolare del trattamento è l'Agenzia Forestale regionale ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec: agenziaregionaleforestaleumbra@legalmail.it; tel. 075/8241-509;
- i dati di contatto del Responsabile della protezione sono i seguenti: privacy@afor.umbria.it. Per ulteriori informazioni si rimanda ai dati del DPO pubblicati sul sito web istituzionale;
- il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura di costituzione dell'elenco pubblico e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Agenzia forestale regionale implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati agli altri aspiranti che partecipano al procedimento e ad ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 36/2023 e della Legge n. 241/90, nonché agli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del REGOLAMENTO (UE) 2016/679.